

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO AMMINISTRATORE
Assemblea Eni S.p.A. convocata per il 12 maggio 2016

Il sottoscritto Alessandro Profumo, nato a Genova il 17 febbraio 1957, codice fiscale PRFLSN57B17D969C, cooptato dal Consiglio di Amministrazione di Eni S.p.A. il 29 luglio 2015, con riferimento alla sua candidatura alla carica di Amministratore di Eni S.p.A., che il Ministero dell'economia e delle finanze intende sottoporre all'Assemblea di Eni S.p.A. convocata il 12 maggio 2016 in sede ordinaria in unica convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

DICHIARA

1. di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di Amministratore di Eni S.p.A., per il periodo e alle condizioni che verranno determinate dalla suddetta Assemblea;
2. confermando quanto già dichiarato, di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;¹
3. in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies* dello stesso decreto², nonché quelli previsti per la partecipazione di Eni in società operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo;
4. di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
5. di rispettare l'orientamento del Consiglio di Amministrazione sul cumulo degli incarichi espresso nella riunione del 17 settembre 2015³ e, comunque, di poter dedicare allo

(¹) Incluso, tra gli altri, l'art. 2, comma 2 lettera c) del DPCM 25 maggio 2012 recante criteri, condizioni e modalità per adottare il modello di separazione proprietaria della società SNAM S.p.A. secondo cui: "i membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in ENI S.p.A. o nelle sue controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. o SNAM S.p.A. e loro controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale, con tali società; analogamente i membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., SNAM S.p.A. e le loro controllate non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società".

(²) Requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies* (DM 30 marzo 2000, n. 162):

"1. La carica (...) non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

2. La carica (...) non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato".

(³) In base all'orientamento sul cumulo espresso dal Consiglio: a) un amministratore esecutivo non dovrebbe ricoprire: i) la carica di consigliere esecutivo in altra società quotata, italiana o estera, ovvero in una società finanziaria, bancaria o assicurativa o con un patrimonio netto superiore a 10 miliardi di euro e ii) la carica di consigliere non esecutivo o sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di una delle predette società; iii) la carica di Consigliere non esecutivo di un altro emittente di cui sia Consigliere esecutivo un Amministratore

svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società;

6. di impegnarsi a produrre la documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni;

e allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, che include gli incarichi di amministrazione e/o controllo nelle società rilevanti ai fini del limite al cumulo degli incarichi di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 settembre 2015⁴;

nonché, preso atto di quanto stabilito

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998⁵

DICHIARA

(barrare la casella di interesse, provvedendo all'eventuale completamento)



di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998;



di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998, sussistendo la situazione prevista dallo stesso art. 148, comma 3, lettera (v. nota 5).

- 2) dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate cui Eni S.p.A. ha aderito⁶

di Eni; b) un amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Società, non dovrebbe ricoprire: i) la carica di consigliere esecutivo in più di una delle predette società e la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre delle società indicate, ovvero ii) la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di cinque delle predette società; iii) la carica di Consigliere esecutivo di un altro emittente di cui sia Consigliere non esecutivo un Amministratore esecutivo di Eni. Restano escluse dal limite di cumulo le cariche ricoperte in società del gruppo Eni. Si considerano "società finanziarie", ai fini del cumulo, gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e le imprese che svolgono attività e servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 1998.

(⁴) Cfr. nota 3.

(⁵) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998, non possono essere considerati indipendenti:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile (i.e. l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);

b) il coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di Eni S.p.A., l'amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Eni S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati ad Eni S.p.A. o alle società da questa controllate od alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori delle società e ai soggetti di cui alla precedente lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

(⁶) Ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi:

"a) se direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

c) se direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale;

DICHIARA

(barrare la casella di interesse, provvedendo all'eventuale completamento)



di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina citato.




di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina citato, sussistendo la situazione prevista dallo stesso art. 3, lett. (v. nota 6).

Il sottoscritto si impegna, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Eni S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Luogo, data 28/4/2016

Firma



-
- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
 - ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
 - d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal [...] Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria. Il Consiglio di Amministrazione di Eni ha fissato l'importo della remunerazione aggiuntiva che può compromettere l'indipendenza nel 30% dell'emolumento fisso;
 - e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
 - f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
 - g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
 - h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti." Il Consiglio di Amministrazione di Eni ha precisato che sono considerati "stretti familiari" il coniuge e i parenti o gli affini entro il secondo grado.

Alessandro Profumo - Consigliere

Consigliere cooptato dal Consiglio di amministrazione

È Consigliere di Eni da luglio 2015.

Nato a Genova nel 1957.

È laureato in Economia Aziendale presso l'Università Luigi Bocconi di Milano.

Attualmente è Presidente di Equita SIM, di Appeal Strategy & Finance S.r.l. e componente del Supervisory Board di Sberbank. Inoltre, è Consigliere della Fondazione TOG "Together To Go". Da febbraio 2012 è membro dell'International Advisory Board della banca brasiliana Itau-Unibanco.

Inizia la propria attività nel 1977 presso il Banco Lariano, diventando in seguito Direttore di filiale in Milano. Nel 1987 entra in McKinsey assumendo il ruolo di Project Manager in ambito strategico per le compagnie finanziarie. Nel 1989 è nominato Responsabile delle relazioni con le istituzioni finanziarie e dei progetti di organizzazione e sviluppo integrati in Bain, Cuneo e Associati (oggi Bain & Company). Nel 1991 lascia il settore della consulenza aziendale per ricoprire l'incarico di Direttore Centrale responsabile dei settori bancario e parabancario per la RAS, Riunione Adriatica di Sicurtà. Sua anche la responsabilità dello sviluppo reddituale dell'azienda di credito di proprietà del gruppo e delle società di distribuzione e di gestione operanti nel settore della gestione del risparmio.

Nel 1994 entra a far parte di Credito Italiano come Condirettore Centrale, responsabile della funzione Programmazione e Controllo e, nel 1995, ne diviene Direttore Generale. Nel 1997 è nominato Amministratore Delegato di Credito Italiano e successivamente di Unicredit, carica che mantiene fino al settembre 2010.

A livello internazionale è stato Presidente della European Banking Federation a Bruxelles e dell'International Monetary Conference a Washington. Nel maggio 2004 gli è stata conferita l'onorificenza di Cavaliere al Merito del Lavoro. Dal 2006 al 2014 è stato Consigliere dell'Università Luigi Bocconi, dal 2011 al 2014 è stato Consigliere di Eni e dal 2012 al 2015 è stato Presidente di Banca Monte dei Paschi di Siena. Dal 2014 al 2015 è stato Presidente del CASL (Comitato per gli Affari Sindacali e del Lavoro dell'ABI). Da febbraio 2012 ha fatto parte di un gruppo di esperti europei "High Level Expert Group" per valutare il funzionamento del settore bancario nell'UE e per individuare possibili misure per riformarne la struttura. Ha lasciato questa carica al momento della nomina alla Presidenza di Banca Monte dei Paschi di Siena.

